



**PROCEDURE PER L'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'IMMATRICOLAZIONE  
DEGLI STUDENTI RICHIEDENTI VISTO AI CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA PER  
L'ANNO ACCADEMICO 2018-2019 PRESSO LE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE**

## **PARTE VII - IMMATRICOLAZIONI AD ALTRI CORSI DI STUDIO**

### **1. INDICAZIONI GENERALI**

I candidati in possesso di un titolo accademico estero equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto, possono richiedere l'iscrizione a corsi di scuole di specializzazione, dottorato di ricerca, perfezionamento, master universitari di primo e di secondo livello, corsi singoli, corsi di lingua e cultura italiana presso le università per stranieri di Perugia, di Siena e di Reggio Calabria "Dante Alighieri", corsi propedeutici (*foundation course*). **L'iscrizione resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici** ai soli fini dell'iscrizione, nonché al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti.<sup>25</sup>

**I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Università prescelta, secondo le modalità ed i termini stabiliti da ciascun Ateneo.** I titoli di studio rilasciati da autorità estere vanno corredati dai documenti indicati dagli atenei nel rispetto della Convenzione di Lisbona: lo studente ha l'obbligo di produrre la documentazione che l'Università ritenga di acquisire ai fini della valutazione del titolo estero, con riferimento a: eventuali traduzioni, legalizzazioni, *Diploma Supplement*, certificati degli esami, attestazioni di centri ENIC-NARIC, Dichiarazioni di valore o altra attestazione utile al fine di verificare gli elementi del titolo estero. I candidati devono soddisfare il requisito dell'abilitazione professionale, laddove richiesto.

### **2. CORSI DI DOTTORATO E DI MASTER UNIVERSITARIO**

**Per le iscrizioni ai Master universitari e ai corsi di Dottorato di ricerca non si applicano le disposizioni previste per le immatricolazioni ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale**, atteso che le procedure di ingresso a detti corsi superiori non seguono un calendario definito a livello di disposizioni generali.

**Possono presentare domanda di iscrizione i candidati stranieri in possesso di un titolo accademico equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici (accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto.** I candidati presentano la domanda di partecipazione ad un corso di Dottorato o di un Master direttamente alle Università seguendo le procedure ed entro i termini previsti dal bando delle relative sedi. Tale procedura deve applicarsi anche nel caso di Master istituiti da Università in collaborazione con enti pubblici o privati. Al momento dell'immatricolazione all'Ateneo, i candidati presentano il titolo di studio, debitamente corredato dai documenti richiesti per l'immatricolazione.

A seguito della conferma di accettazione da parte dell'Ateneo, i candidati richiedono alla Rappresentanza il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, con validità correlata alla durata del corso, ovvero il visto di ingresso di breve durata. Laddove non siano previste prove di ammissione, oppure tali provi non richiedano la presenza fisica in Italia, le **Rappresentanze** diplomatico-consolari provvedono al rilascio del visto relativo, tenendo conto delle tempistiche spesso ristrette per l'inizio di tali corsi. Laddove il candidato debba partecipare a prove di ammissione in presenza, le **Rappresentanze** concedono un visto di ingresso di breve durata (Visto Schengen Uniforme – VSU). In caso di esito favorevole della prova di ammissione, la Rappresentanza rilascerà al candidato, una

---

<sup>25</sup> Per l'accesso ai diversi corsi di formazione post-lauream (scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, master universitari), può essere rinnovato, alla luce della previsione contenuta nel D.P.R. n. 394/1999, ultima parte del comma 4 dell'articolo 46, il permesso di soggiorno per motivi di STUDIO, rilasciato per la frequenza di corsi singoli, purché gli stessi siano necessari per la frequenza dei corsi post-lauream (tale necessità deve essere certificata dall'Ateneo prescelto).



## PROCEDURE PER L'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI RICHIEDENTI VISTO AI CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA PER L'ANNO ACCADEMICO 2018-2019 PRESSO LE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE

volta rientrato nel Proprio Paese, un nuovo visto di ingresso per STUDIO, in coerenza con l'inizio e la durata del corso.<sup>26</sup>

**Le Università** che ricevono la richiesta di ammissione a tali corsi, comunicano l'avvenuta accettazione dello studente ovvero l'eventuale esito positivo delle prove di accesso alle Rappresentanze competenti. Anche per tali corsi, la valutazione dei titoli di ammissione è di esclusiva competenza degli Organi accademici.

### 3. CORSI SINGOLI E STAGE

**Gli studenti o i cittadini stranieri richiedenti visto**, che intendano frequentare uno o più corsi singoli o "stage" in Italia, possono iscriversi, nei termini previsti dalle singole Università, presentando la documentazione richiesta dalla singola Università italiana. **Gli Atenei** comunicano alle Rappresentanze Diplomatiche italiane i nominativi dei richiedenti visto per tali categorie di corsi, indicando la valutazione accademica positiva del candidato.<sup>27</sup>

**Il candidato non può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno** ai fini della prosecuzione degli studi, per la frequenza di un ulteriore corso singolo diverso da quello che ha reso possibile il suo ingresso in Italia, la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio è consentita per la prosecuzione degli studi in caso di iscrizione ad un corso di Laurea<sup>28</sup> attinente o conseguente al corso singolo concluso. Tale attinenza viene certificata dall'Ateneo interessato.

### 4. CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA

Nei confronti di **cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero**, in possesso di regolare iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana istituiti dalle Università per Stranieri di Perugia, di Siena e di Reggio Calabria "Dante Alighieri", possono essere rilasciati visti per studio con validità commisurata alla durata dei corsi stessi. Per il rilascio dei visti di ingresso relativi ai corsi summenzionati, si applicano le disposizioni generali di cui alla normativa Schengen ed alla legge nazionale in materia di immigrazione, in particolare per quanto riguarda la valutazione del rischio migratorio.

### 5. CORSI PROPEDEUTICI (FOUNDATION COURSE)

In base a quanto stabilito dall'art. 6 comma 1 del DM 270/2004 per il settore universitario e all'art. 7 comma 2 del DPR 212/2005 per il settore AFAM, le istituzioni di formazione superiore possono organizzare attività formative propedeutiche di ingresso ai corsi di studio di Laurea, proponendo corsi propedeutici (*foundation course*) anche di durata inferiore ad un anno, al fine di colmare i requisiti di ammissione richiesti per l'ingresso ai corsi di formazione superiore italiani, in linea con quanto stabilito dall'Allegato 1.

Per quanto riguarda l'iscrizione a tali corsi, si applicano le medesime procedure previste per l'immatricolazione ai Master universitari. Le istituzioni di formazione superiore comunicheranno alle rispettive Rappresentanze diplomatico-consolari tutte le informazioni relative alla durata e alla natura del corso in oggetto.

<sup>26</sup> Per i visti di breve durata si applicano le disposizioni generali di cui alla normativa Schengen che disciplina il rilascio dei visti di breve durata (visto Schengen uniforme VSU), sia esso richiesto per studio o per turismo.

<sup>27</sup> Per il rilascio dei visti di ingresso relativi ai corsi summenzionati, si applicano le disposizioni generali di cui alla normativa Schengen ed alla legge nazionale in materia di immigrazione, in particolare per quanto riguarda la valutazione del rischio migratorio.

<sup>28</sup> Recepita Direttiva 2004/114/CE all'art. 39 del Decreto legislativo n. 268/1998.